

Avvocato Graziella Angela Petrozziello

Avvocato Elda Izzo

Avvocato Adriana Cioffi

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**ATTO DI RIASSUNZIONE**

**(a seguito di ordinanza reg. prov. coll. n. 01191/2019 – n. 841 /2019 reg. ric.-  
emessa dal T.A.R. per la Puglia ) di declaratoria di competenza territoriale**

Nell'interesse della prof.ssa Addesa Felicia, C.F: DDSFLC79S61L399V, nata a Trevico AV IL 21.11.1979 ed ivi residente alla via Molini, 211, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Graziella Angela Petrozziello, C.F.: PTRGZL70M66Z133F, Elda Izzo C.F: ZZILDE56H45C125D ed Adriana Cioffi, C.F.:CFFDRN74H47H703H, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avvocato Petrozziello in Avellino alla via Roma, 22 , i quali richiedono che ogni comunicazione venga inviata e fatta ricevere ai seguenti indirizzi pec: [graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it](mailto:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it)  
[avveldaizzo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avveldaizzo@pec.ordineforense.salerno.it)  
[avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA**

**RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

**CONTRO**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**, in p. del Rettore p.t. con sede legale in Foggia alla via Gramsci, 89/91, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale di Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12

## **- RESISTENTI**

**e nei confronti di tutti i candidati che hanno partecipato al concorso per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia anno scolastico 2018/2019 – Università di Foggia**

-

## **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

Della graduatoria contenente gli esiti dei test preselettivi pubblicati in data 20.05.2019,

Della graduatoria in forma anonima, prot. 0017799 – I/7, pubblicata in data 03/05/2019 dall'Università degli Studi di Foggia sul proprio sito – Albo Ufficiale Ateneo n. 915 del 2019, contenente l'elenco degli ammessi e non, alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola dell'infanzia) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo della odierna ricorrente;

**A)** del provvedimento con il quale all'odierna ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 21,50 – non idoneo a consentire l'ammissione della stessa alle prove scritte;

**B)** del test somministrato alla ricorrente come di seguito spiegato;

**C)** in via subordinata, quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso del 01.03.2019 prot. 000 7321 per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale dell'Università di Foggia 273 del 2019, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico; nonché nella parte in cui prevede che sono ammessi alla prova scritta anche coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;

**D)** In via subordinata e, nei limiti dell'interesse della ricorrente, del Decreto Ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019 recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento dei test e, quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive;

**E)** In via subordinata – nei limiti dell'interesse della ricorrente dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n.158;

**F)** di ogni altro atto e/o decreto connesso collegato, presupposto e conseguenziale alla procedura de qua, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente .

**PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE** del diritto dell'odierna ricorrente:

- ad essere ammessa alla prova scritta della selezione indetta dall'Università di

Foggia - o a prove e/o sezioni suppletive , ove la prova scritta si fosse già svolta - finalizzato all' accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019- scuola infanzia A.A.2018/2019;

- a proseguire l'iter selettivo, e, quindi a sostenere la prova scritta, presso quegli Atenei che abbiano registrato candidati idonei alla prova preselettiva in numero inferiore rispetto ai posti banditi, con posti vacanti (o che avrebbe dovuto essere banditi).

### **PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

Delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione della ricorrente Addesa Felicia a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola Infanzia di cui al di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

\*\*\*\*\*

### **Premessa in fatto**

In data 10.07.2019 l' odierna ricorrente notificava il seguente ricorso, successivamente depositato presso l' Ecc.mo T.A.R. per la Puglia – Bari.

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA SEDE di BARI**

### **Ricorso con istanza di sospensiva**

*Nell'interesse della prof.ssa Addesa Felicia, C.F: DDSFLC79S61L399V, nata a Trevico AV IL 21.11.1979 ed ivi residente alla via Molini, 211, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Graziella Angela Petrozziello, C.F.: PTRGZL70M66Z133F, Elda Izzo C.F*

: ZZILDE56H45C125D ed Adriana Cioffi, C.F.:CFFDRN74H47H703H, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avvocato Petrozziello in Avellino alla via Roma, 22, i quali richiedono che ogni comunicazione venga inviata e fatta ricevere ai seguenti indirizzi pec: [graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it](mailto:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it) [avveldaizzo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avveldaizzo@pec.ordineforense.salerno.it)  
[avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it)

## **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

## **CONTRO**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**, in p. del Rettore p.t. con sede legale in Foggia alla via Gramsci, 89/91, elettivamente domiciliati ex lege presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede al LUNGOMARE NAZARIO SAURO 70100 BARI

## **- RESISTENTI**

**e nei confronti di tutti i candidati che hanno partecipato al concorso per l' ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l' attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell' infanzia anno scolastico 2018/2019 – Università di Foggia**

-

## **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

*Della graduatoria contenente gli esiti dei test preselettivi pubblicati in data 20.05.2019, Della graduatoria in forma anonima, prot. 0017799 – I/7, pubblicata in data 03/05/2019 dall'Università degli Studi di Foggia sul proprio sito – Albo Ufficiale Ateneo n. 915 del 2019, contenente l'elenco degli ammessi e non, alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni*

*con disabilità (scuola dell'infanzia) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo della odierna ricorrente;*

**A)** *del provvedimento con il quale all'odierna ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 21,50 – non idoneo a consentire l'ammissione della stessa alle prove scritte;*

**B)** *del test somministrato alla ricorrente come di seguito dispiegato;*

**C)** *in via subordinata, quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso del 01.03.2019 prot. 000 7321 per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale*

*dell'Università di Foggia 273 del 2019, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico; nonché nella parte in cui prevede che sono ammessi alla prova scritta anche coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;*

**D)** *In via subordinata e, nei limiti dell'interesse della ricorrente, del Decreto Ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019 recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento dei test e, quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive;*

**E)** *In via subordinata – nei limiti dell'interesse della ricorrente dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n.158;*

**F)** *di ogni altro atto e/o decreto connesso collegato, presupposto e consequenziale alla procedura de qua, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.*

**PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE** *del diritto dell'odierna*

*ricorrente:*

- *ad essere ammessa alla prova scritta della selezione indetta dall' Università di*

*Foggia - o a prove e/o sezioni suppletive , ove la prova scritta si fosse già svolta - finalizzato all' accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019- scuola infanzia A.A.2018/2019;*

- *a proseguire l'iter selettivo, e, quindi a sostenere la prova scritta, presso quegli Atenei che abbiano registrato candidati idonei alla prova preselettiva in numero inferiore rispetto ai posti banditi, con posti vacanti (o che avrebbe dovuto essere banditi).*

## **PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

*Delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento — anche cautelare - di ammissione della ricorrente Addesa Felicia a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola Infanzia di cui al di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.*

**\*\*\*\*\***

## **Fatti di causa**

*1. L' odierna ricorrente - in possesso dei prescritti requisiti — partecipava, in data 15.04.2019, presso l'Ateneo di Foggia, al test preliminare di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità — scuola infanzia;*

*2. Pur conseguendo un punteggio superiore alla sufficienza - conseguiva il punteggio di 21,50 - l'Addesa non superava le prove preselettive, in quanto si legge nell' elenco degli ammessi e non “il punteggio minimo degli ammessi alla prova scritta è pari a 24/ 30”. Debitamente specificando al riguardo che il D.M. n. 92 del 8 febbraio 2019 - recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno — nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano*

*ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede , NON indica una soglia attestante il superamento dei test e, quindi l' idoneità al prosieguo delle operazioni selettive .*

*A parere di questa difesa, la selezione dei candidati ammessi ai corsi NON può essere disposta all'inizio delle prove di accesso, come di seguito illustrato, escludendo i candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari, ma deve avvenire a valle delle prove di accesso, ossia cumulando i voti delle tre prove (test preselettivo, prova scritta e prova orale) sostenute dai candidati che, in ciascuna di esse, abbiano superato la soglia di sufficienza (cfr. per analogia sul tema: **TAR Lazio sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n.384/15 n. 1039/15 n.13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15,4205/15 e 4206/15; ordinanze nn. 6059/2018; 6060/2018; ma anche sul tema Consiglio di Stato, decreti monocratici n. 5061/2018, 5062/2018, 5066/2018, 5067/2018 e 5068/2018 e successive ordinanze unica per riunione n. 5978 pubblicata del 07.12.2018).***

*In termini ancora più chiari, la non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza, come l'odierna ricorrente, altera il principio di valutazione congiunta e globale delle prove, previsto dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, ai sensi del quale si deve procedere alla valutazione finale e globale delle prove a condizione che nessuna delle prove disgiuntamente esaminate abbia ottenuto un voto inferiore alla sufficienza.*

*La non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza, come la prof.ssa Addesa, determina una illegittima segmentazione della procedura concorsuale che, in tal modo, viene disciplinata **da criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria (21/30 per la prova scritta e orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del***

**punteggio finale). La previsione di cui all'art. 4, comma 3, D.M. 92/19 determina una macroscopica disparità di trattamento laddove taluni concorrenti, in alcuni Atenei, hanno ottenuto un punteggio inferiore e sono stati ammessi alle prove scritte.**

**Dunque, la ricorrente chiede l'ammissione alle prove scritte adducendo, come comune motivo di impugnazione:**

- l'illegittimità degli atti impugnati nelle parti in cui non prevedono l'ammissione alla successiva prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un punteggio superiore alla sufficienza;**
- l'illegittimità del D.M. nella parte in cui non consente di continuare l' iter selettivo presso un altro Ateneo con posti vacanti.**

**Debitamente precisando che l'odierna ricorrente non agisce al fine dell'accertamento dell'utile collocazione nella graduatoria finale, circostanza questa che dipenderà dall'esito delle prove concorsuali per cui è causa. La ricorrente, infatti, chiede semplicemente di poter partecipare alle prove scritte della selezione per cui è causa, tramite anche l' indizione di sessioni specializzate o presso altro Ateneo con posti vacanti. E poi una volta superate accedere al percorso di formazione succitato.**

### **MOTIVI IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 N. 487.**

*La disciplina generale sulle prove di accesso ai corsi di TFA sostegno è recata dal Decreto MIUR del 30 settembre 2011 e, segnatamente, dalla previsione di cui all'art. 6 ("Accesso ai corsi") secondo la quale:*

**1. La prova di accesso**, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale.

(...)

**9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata**, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. Secondo il descritto quadro normativo, dunque, il test preliminare è parte integrante delle prove di accesso tanto è vero che il voto conseguito in tale test concorre a formare il punteggio complessivo della graduatoria di merito (da qui la correlazione tra le prove preselettive, scritta e orale). In materia di valutazione delle prove concorsuali nel comparto scolastico, l'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 prevede che "La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. L'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 09.05.1994 ribadisce tale concetto prevedendo che "Il punteggio finale è dato dalla SOMMA della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio". Secondo le norme primarie sopra trascritte, dunque, la valutazione delle prove concorsuali si basa su **DUE CONCOMITANTI PRINCIPI**:

- il principio di valutazione congiunta delle prove;
- e il principio secondo il quale i candidati non sono ammessi alle prove successive soltanto se conseguono un voto inferiore alla sufficienza; La ricorrente, dunque, avendo conseguito un punteggio che, riportato in decimi, è superiore a sei ( 21,50) – un punteggio dunque superiore alla soglia di

sufficienza prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione ( “la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”). – ha pieno diritto a sostenere gli esami scritti ed, eventualmente, in caso di superamento dell'esame scritto e poi, dell'esame orale, ad ottenere una valutazione congiunta e globale di tutte e tre le prove in cui si articola la selezione per cui è causa, ai fini della possibile utile collocazione nella relativa graduatoria finale di merito.

In analoghe controversie, invero, il TAR del Lazio ha dichiarato l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso che prevedevano una fase preselettiva con un voto superiore a 6/10 sul presupposto che “solo l'attribuzione di una votazione che, riportata a decimi, risultasse inferiore a 6/10 precluderebbe la valutazione dell'esame **successivo (Così T.A.R. Lazio Roma, sez. III Bis, n. 8760 del 30.06.2015 e, in senso conforme, sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15, 4205/15 e 4206/15).**

**Ed ancora, il Tar Trento, con la sentenza n. 336/2013, in merito ad una questione analoga rispetto a quella sollevata dalla prof. Addesa, e ha così argomentato:**

“[...] In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei ( 18/30), preclude la valutazione della prova successiva. Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice[...].”

Ed ancora, il Tar Lazio, sez. terza bis, con le sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14,

284/14, 285/14, 287/14 e 5711/14 in casi analoghi a quelli oggi impugnati, ha confermato il citato **orientamento del Tar Trento e accolto il ricorso con la seguente motivazione: “Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva”.**

*Le predette conclusioni sono applicabili anche al caso in esame, in quanto all’esito della prova preselettiva, la ricorrente ha riportato un punteggio pari a 21/30 soglia fissata dallo stesso MIUR per il superamento delle successive due prove.*

*Nello specifico alcuni recenti orientamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno affermato quanto segue.*

**Il TAR Sicilia con decreto monocratico del 23.05.2019 n. 322**, ha disposto l’ammissione diretta di 11 candidati (con punteggio preselettivo ricompreso tra 18 e 23) alla prova scritta del 28-29.05.2019 presso l’Università degli Studi Korè di Enna (il provvedimento così recita: “Osservato che, nel bilanciamento degli opposti interessi, non appare di alcun pregiudizio per l’Amministrazione l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte - scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado; che, pertanto, la richiesta cautelare va accolta, disponendosi l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte sopra indicate”).

*Ed ancora il Tar Sicilia ha accolto il ricorso stabilendo il principio per cui la prova preselettiva nelle procedure concorsuali assume solo la funzione di operare una prima “scrematura” dei partecipanti e “l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi”. Secondo i giudici amministrativi, va valorizzato “sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, sia infine in corrispondenza dei canoni di logica e ragionevolezza, che disciplinano l’operato della pubblica amministrazione: principi, tutti, in base*

*ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati".*

*Il TAR Lazio, con ordinanza collegiale n. 3877 del 12.06.2019 e il TAR Catania, con ordinanza collegiale n. 362 del 13.06.2019 hanno confermato il precedente provvedimento monocratico n. 322 del 23.05.2019 in forza del quale si era garantita la partecipazione dei candidati (che non avevano superato l'oscillante soglia di sbarramento della prova preselettiva) alla successiva prova scritta. Tali provvedimenti i hanno, quindi, permesso ai candidati a di superare la prova scritta accedendo anche a quella orale e così collocandosi in posizione utile.*

*Il Tar Lazio, sez. III bis, con decreto monocratico n. 2442 del 29.04.2019, stante la irragionevolezza dei diversi criteri fissati per il superamento della prova preselettiva se rapportati a quelli previsti per la prova scritta e orale nonché in comparazione con le diverse soglie di sbarramento stabilite dai vari Atenei, ha disposto **l'ammissione con riserva** di un gruppo di docenti alla prova scritta.*

*In buona sostanza, detti docenti, **sebbene esclusi e non ammessi alla prova scritta all'esito della prova preselettiva**, potranno parteciparvi in forza del provvedimento reso dal Giudice Amministrativo, potendo tale precedente valere per tutte le analoghe situazioni.*

*E', quindi, da ritenersi manifestamente arbitrario e illogico, oltre che irragionevole, il punteggio di "sbarramento" alla prova preselettiva (superiore a 21 / 30) fissato dalle amministrazioni resistenti ( 24,30) se rapportato alla anzidetta previsione di cui all'art. 6 del Decreto MIUR del 30 settembre 2011 ("La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.")*

*Tale arbitraria soglia d'accesso della preselezione, dunque, comporterebbe una illegittima frammentazione normativa della procedura concorsuale che, in tal modo, verrebbe ad essere regolata da criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria.*

*In altri termini, non è ammissibile che una medesima procedura concorsuale - articolantesi in più fasi - venga disciplinata da criteri di superamento della singola fase diversificati (21/30 per la prova scritta ed orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).*

*Peraltro, appare del tutto evidente che il test preselettivo, pur essendo a tutti gli effetti una prova concorsuale, non può porsi sullo stesso piano delle altre prove attitudinali. Tale test, infatti, è unicamente finalizzato a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi concorsuali successive.*

*La prova preselettiva, in altri termini, non può essere deputata ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno a preconstituire un giudizio d'idoneità all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di snellire le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei requisiti attitudinali di base. La preselezione, invero, si configura come un istituto di carattere assolutamente eccezionale in quanto limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chances individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.*

*E, invero, tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se la preselezione non si sovrapponga e impedisca di svolgere le prove concorsuali, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per frequentare i corsi di specializzazione.*

\*\*\*

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO  
SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART.  
3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO  
DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI  
DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51,  
COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI  
PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE**

## **AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE – Ingiustizia manifesta – illogicità**

**Il decreto 92/2019, riguardo al superamento del test preliminare e quindi all'accesso alla prova scritta, così dispone: “E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi”.**

*Per superare il test, dunque, non è previsto un punteggio minimo, ma una soglia di preselezione rappresentata dal doppio numero di posti disponibili in ciascuna università.*

*Si rappresenta che con connotazioni di illogicità il bando emanato con decreto Rettorale 273 del 2019 richiama il D.M del 2011 / 30 settembre - prove preselettive di accesso - che prevedeva quale soglia per superare i test preselettivi il punteggio di 21,50 e accedere alla prova scritta – punteggio raggiunto e ottenuto dalla prof. Addesa. Poi, al contempo viene fissato dalle amministrazioni resistenti quale sbarramento il punteggio di 24,30 sulla circostanza che per superare i test vige una soglia di preselezione rappresentata dal doppio numero dei posti disponibili in ciascuna università. L'applicazione pratica di tale criterio determina il paradosso per cui, in relazione al numero dei partecipanti, in una Università si può essere bocciati con 27/30 e in un'altra ammessi con zero risposte esatte! In tal modo, il superamento del test non dipende tanto dal merito di ciascun candidato, quanto dall'Università in cui viene svolto (ad esempio, presso l'Università degli Studi di Urbino alcuni “concorrenti” sono stati ammessi alla prova scritta con 0/30 perché i posti a disposizione erano 150 e i partecipanti 183 sicché l'ultimo degli ammessi per la primaria ha totalizzato 0/30 con la conseguenza che tutti sono stati ammessi alla prova scritta. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha raggiunto un punteggio alto (21,50) alle prove preselettive, dimostrando la propria idoneità ma a causa dell'illogica previsione ministeriale di cui sopra non ha potuto accedere alle prove scritte. A fronte di tale paradosso si richiama la disposizione del D.M. 92 del 2019 che all' art. 4 prevede che “Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei,*

*che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M. Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi “.*

*Tale circostanza viola il generale criterio meritocratico e di individuazione dei migliori, con conseguente illegittimità degli atti oggi impugnati.*

***Illegittimità del D.M. del 2019 n. 92 nella parte in cui non consente di proseguire l' iter selettivo presso altro Ateneo con posti vacanti – violazione diritto alla formazione, all' insegnamento, all' istruzione***

*Si premette che per sopperire alla mancanza di insegnanti di sostegno è possibile l'insegnamento su sostegno senza specializzazione. Orbene, il Decreto in questione nella parte in cui non consente la prosecuzione dell'iter selettivo presso altro Ateneo con posti vacanti è illegittimo sotto gli ulteriori profili:*

- di contrasto con l' 'interesse pubblico consistente nella disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno,*
- di violazione dei principi, ben noti, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, in corrispondenza dei canoni di logica e ragionevolezza, che disciplinano l'operato della pubblica amministrazione: principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati.*

*Per quanto attiene il test somministrato alla ricorrente ( questionario P00000), gli argomenti non erano propriamente inerenti a quanto previsto dall'allegato C del Decreto Ministeriale 30/09/2011, che prevede la conoscenza di competenze didattiche, empatia, intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, ma verteva su argomenti di cultura generale che hanno reso la prova più simile a un quiz televisivo che ad una prova per accedere ad un posto di specializzazione per insegnanti che guideranno una persona con disabilità nel suo cammino scolastico.*

*Ad esempio, cosa serve per costruire una pila di Volta in casa, la pentola di Papin, il calcolo infinitesimale, una frase di Mandela, Leonardo da Vinci, Edward Jenner il “padre” dei vaccini, auto ibrida plug-in e Frankenstein alcune delle domande non proprio aderenti allo studio effettuato*

*dai candidati. Inoltre si rappresenta che Per quanto riguarda tutte e 4 le prove svoltesi il 15 e il 16 aprile 2019 (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), i candidati, tra cui l' odierna ricorrente, hanno apposto le risposte del questionario su un apposito foglio, unico documento ufficiale per la valutazione dei candidati in cui vi erano 2 righe di caselle per ogni risposta, poiché il rigo in basso permetteva la correzione di un'eventuale risposta sbagliata, quasi da consentire una correzione successiva . Ciò non proprio in conformità delle norme sulla trasparenza.*

## **SULL'ISTANZA CAUTELARE**

### **Il fumus è palese e di tutta evidenza.**

*Quanto al periculum in mora il danno gravissimo ed irreparabile è' in re ipsa in quanto:*

- chi ricorre è priva di occupazione, come risulta dalla dichiarazione agli atti. La partecipazione a tale corso di formazione rappresenta per la ricorrente una chances occupazionale ; i tempi occorrenti per un giudizio ordinario comprometterebbero ulteriormente i diritti della odierna ricorrente; l' adozione di un provvedimento cautelare, quale ad esempio nel senso di un' ammissione con riserva dell' odierna ricorrente non comporterebbe alcun pregiudizio per l' amministrazione resistente .*
- chi ricorre, pur non superando le prove preselettive presso l' Ateneo di riferimento, ha conseguito un punteggio alto alle stesse pari a punti 21,50 , dimostrando la propria idoneità malgrado ciò non le è concessa dal D.M. la possibilità a proseguire l'iter selettivo, e, quindi di sostenere la prova scritta, presso quegli Atenei che abbiano registrato candidati idonei alla prova preselettiva in numero inferiore rispetto ai posti banditi (o che avrebbe dovuto essere banditi), a fronte di decine e decine di posti rimasti scoperti su tutto il territorio nazionale.;*
- presso l' Ateneo prescelto si stanno svolgendo le prove orali , pertanto è necessario che l' Ecc.mo Tribunale adito adotti un provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente nelle more della definizione dell' iter concorsuale, che consenta la prosecuzione dell' iter selettivo da parte della ricorrente anche presso altro Ateneo con posti vacanti, come su esposto. E' noto che la tutela cautelare si appresta anche ad assicurare gli effetti che i tempi lunghi occorrenti per un giudizio*

*ordinario potrebbero compromettere ( nel caso di specie da una parte il non concedere l' invocata tutela cautelare comporterebbe poi ripercussioni sull' iter di cui in narrativa che nelle more del giudizio ordinario sarebbe concluso e, significherebbe stravolgere le graduatorie divenute definitive, dall' altra parte negare all'odierna ricorrente, la quale col punteggio raggiunto ha dimostrato la propria idoneità, atteso quanto sopra evidenziato, ingiustamente la formazione e di seguito chances occupazionali. Si segnala che per il sostegno il M..U.R. con nota 24306 del 2016 favorisce l' insegnamento ( messa a disposizione senza abilitazione) senza abilitazione proprio per la carenza di docenti specializzati. Ciò per dire che poi si nega a chi si vuole formare la formazione ( nel caso in esame si tratta di una docente che ha conseguito un punteggio ai test preselettivi superiore alla sufficienza) .*

*P.Q.M.*

*VOGLIA L' Ecc.mo T.A.R. adito tenuto conto di quanto sopra dispiegato, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di consentire alla ricorrente di partecipare alle prove scritte, tramite anche l' indizione di sessioni / prove suppletive, della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola infanzia ) presso l'Università degli Studi di Foggia o presso altro Ateneo che hanno registrato candidati idonei in numero inferiore rispetto ai posti banditi.*

## **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. ADITO IN VIA CAUTELARE**

*Accogliere il ricorso e l'istanza cautelare, per l'effetto, sospendere gli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a partecipare - anche con riserva o tramite indizione di sessioni / prove suppletive - alla prova scritta per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – scuola infanzia.*

## **NEL MERITO**

*Annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dalla ricorrente Addesa con conseguente accertamento del diritto della stessa ad essere ammessa alla prova scritta, anche tramite indizione*

*di sessioni / prove suppletive, del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019;*

*Alla prosecuzione dell'iter selettivo presso altro Ateneo con posti vacanti.*

*Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.*

*Si chiede che l'Amministrazione depositi ogni documento utile alla definizione della presente controversia.*

**\*\***

*In sede di costituzione e come da separato foliaro si depositeranno i seguenti documenti:*

*domanda di partecipazione della ricorrente con ricevuta di pagamento;*

*bando del 01.03.2019 con decreto Rettore n. 273 del 2019;*

*elenco ammessi e non ammessi in forma anonima;*

*dichiarazione sostitutiva di certificazione Addesa;*

*esito con punteggio conseguito dalla ricorrente ( 21,50) del 20.05.2019;*

*elaborati ricorrente;*

*diploma magistrale ;*

*prospetto posti vacanti di alcuni Atenei;*

*D.M. n. 92 del 8 febbraio 2019;*

*autocertificazione ricorrente.*

**\*\*\***

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato per cui si versa il relativo contributo, scontando la relativa imposta.*

*Si formula, inoltre, apposita istanza al fine che l' Ecc.mo T.A.R. voglia concedere e autorizzare, ove ritenesse necessaria l' integrazione del contraddittorio la notifica secondo le modalità indicate del ricorso sul sito del M.I.U.R stante l' elevato numero di controinteressati, la difficoltà di reperire gli*

*indirizzi, i costi esorbitanti che graverebbero sulla ricorrente, si ribadisce priva di occupazione, l'anonimato della graduatoria contenente l'elenco degli ammessi e non che rende impossibile l'individuazione/ identificazione dei potenziali controinteressati per il concorso di cui in narrativa t.f.a. - scuola infanzia – Università di Foggia.*

\*\*\*\*\*

*Salerno, 26 giugno 2019*

*Avvocato Graziella Petrozziello*

*Avvocato Elda Izzo Avvocato Adriana Cioffi*

Con ordinanza n.01191/2019 Reg. Prov. Coll. Pubblicata il 09.09.2019 – Reg. Ric. 841 /2019 e, comunicata in pari data all' odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del T.A.R. Lazio – sede di Roma , esponendo quanto segue: “Considerato che

- la ricorrente impugna, in via principale, il mancato superamento della prova preselettiva;

- la non ammissione è frutto dell'applicazione dell'articolo 5 del bando di concorso a mente del quale “Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”, oggetto di contestazione in ricorso;

- la suddetta previsione recepisce puntualmente il contenuto dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”, pure impugnato, sebbene solo formalmente, “in via subordinata”;

- l'impugnativa del suddetto atto ministeriale deve ritenersi, pertanto, devoluta alla cognizione del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, inderogabilmente competente sui ricorsi avverso atti statali aventi effetti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.;

- la conclusione trova conferma dal successivo comma 4-bis del medesimo art. 13 c.p.a., in forza del quale la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali – come nel caso, appunto, del d.m. n. 476/2017 – in ordine ai quali restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza;

- per le ragioni esposte, deve essere dichiarato il difetto di competenza di questo T.A.R. a favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, presso il quale le parti potranno riassumere la causa nel termine indicato dall'art. 16 c.p.a.;

- le spese della presente fase processuale possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, dichiara il proprio difetto di competenza territoriale e rimette le parti dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma.

Spese compensate.

Ciò premesso , con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e , pertanto

P.Q.M.

VOGLIA L' Ecc.mo T.A.R. adito tenuto conto di quanto sopra dispiegato, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di consentire alla ricorrente di partecipare alle prove scritte, tramite anche l' indizione di sessioni / prove suppletive, della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola infanzia ) presso l'Università degli Studi di Foggia o presso altro Ateneo che hanno registrato candidati idonei in numero inferiore rispetto ai posti banditi.

## **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. ADITO IN VIA CAUTELARE**

Accogliere il ricorso e l'istanza cautelare, per l'effetto, sospendere gli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a partecipare - anche con riserva o tramite indizione di sessioni / prove suppletive - alla prova scritta per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – scuola infanzia.

## **NEL MERITO**

Annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dalla ricorrente Addesa con conseguente accertamento del diritto della stessa ad essere ammessa alla prova scritta, anche tramite indizione di sessioni / prove suppletive, del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

Alla prosecuzione dell'iter selettivo presso altro Ateneo con posti vacanti.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Non è dovuto il contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 c.6, D.P.R.n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di risassunzione ai sensi dell' art. 16 c.p.a.

Si allegano:

originario ricorso e allegati;

ordinanza n. 01191 /2019 T.A.R. Puglia che declina la competenza in favore dell' intestato T.A.R.;

nuova istanza di fissazione udienza.

**Con osservanza.**

Salerno 20 settembre 2019

Avvocato Graziella Petroziello

Avvocato Elda Izzo

Avvocato Adriana Cioffi